



LE COOPERATIVE

PRINCIPI GENERALI

1

LE COOPERATIVE



LE COOPERATIVE

- La prima Cooperativa costituita nel nostro Paese è il **Magazzino di previdenza di Torino**, una **Cooperativa di Consumo**, sorto nel 1854 per iniziativa della “Associazione degli operai”. Due anni più tardi ad Altare, in provincia di Savona, nasce la “**Artistica Vetraria**”, una **Cooperativa di Lavoro**. Le prime Cooperative nascono per dare una risposta, sulla base di un principio di solidarietà, a problemi immediati e particolari come la disoccupazione e l’aumento del costo della vita.
- Nell’autunno del 1886 cento delegati, in rappresentanza di 248 società e di 70.000 soci, si riunirono in Congresso a Milano per dare vita alla **Federazione Nazionale delle Cooperative**, che nel 1893 si sarebbe trasformata in **Lega delle Cooperative**.
- Alla separazione, avvenuta nel 1919, tra la Cooperazione di ispirazione cattolica e quella di ispirazione laico-socialista, con la nascita della **Confederazione delle Cooperative Italiane**, seguirono il fascismo, lo scioglimento della Lega delle Cooperative ed il tentativo di piegare la Cooperazione ad un modello economico corporativo. La rinascita venne con l’uscita dal tunnel della dittatura e della guerra, in linea con l’impegno per far ripartire il Paese, come sancito dall’articolo **45 della Costituzione Italiana**.
- <https://www.cooperazione.net/>

LE COOPERATIVE – Principi normativi

ART 45 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

Codice Civile, Libro V - Titolo VI (artt. 2511 - 2545) oltre alle norme spa e s.r.l in quanto compatibili

LE COOPERATIVE

- ❑ **FUNZIONE SOCIALE – ATTUAZIONE ART 3 COSTITUZIONE (EGUAGLIANZA);**
- ❑ **MUTUALITA' – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO NO FINALITA' DI SPECULAZIONE PRIVATA; PREVALGONO GLI INTERESSI COMUNI SUGLI INTERESSI EGOISTICI DEI SOCI;**
- ❑ **PROMOZIONE – NORMATIVE FISCALI/ LAVORO;**
- ❑ **CONTROLLI – VIGILANZA (MINISTERO O REGIONE)**

LE COOPERATIVE – Principi normativi

L. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali

L. 59/1992 – introduce strumenti finanziari e socio finanziatore

L. 142/2001 - revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento al socio lavoratore

D. Lgs 220/2002 riordino della Vigilanza

D. Lgs. 6/2003 Riforma del Diritto societario

LE COOPERATIVE – Principi normativi

► Art. 2511 c.c.

“Le cooperative sono **società a capitale variabile con scopo mutualistico** iscritte presso l’albo delle società cooperative...”

► Scopo mutualistico

E’ lo scopo che il socio vuole perseguire attraverso la partecipazione in cooperativa: non lucrare profitto ma **realizzare** - attraverso un reciproco scambio (mutualistico) di apporti e l’esercizio in prima persona dell’attività di impresa un’utilità in termini di minori costi di beni e servizi, di maggiori occasioni di lavoro o di miglior prezzo di beni e servizi ceduti a terzi tramite cooperativa.

La natura di questo rapporto di *scambio contrattuale caratterizza i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare e anche nella loro struttura.*

LE COOPERATIVE – Principi fondanti

La partecipazione

La natura mutualistica

La natura non speculativa

La porta aperta

La solidarietà intergenerazionale

La mutualità verso l'esterno

LE COOPERATIVE – Tipologie

CONSUMO

PRODUZIONE LAVORO

AGRICOLE

EDILIZIE DI ABITAZIONE

TRASPORTO

PESCA

DETTAGLIANTI

COOPERATIVE SOCIALI

CONSORZI FRA COOPERATIVE

LE COOPERATIVE – Tipologie

► Art. 3 (**Scopo mutualistico**) COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo:

- ❑ ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione e miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali;
- ❑ - sostenere e promuovere il lavoro dei propri soci utilizzando le specifiche capacità d'intervento di ciascuno;
- ❑ - mettere in atto tutte le iniziative possibili per raggiungere lo scopo sociale ed ottenere la massima partecipazione dei soci allo scopo di favorirne lo sviluppo;
- ❑ sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche.
- ❑ La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci e può svolgere la propria attività anche con terzi.
- ❑ **Art. 4 (Oggetto sociale)**
- ❑ Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

LE COOPERATIVE – Tipologie

COMUNITA' ENERGETICA - COOPERATIVA

La Cooperativa si propone sia di acquistare e vendere beni e/o servizi nel modo più vantaggioso per i soci cooperatori, sia di migliorare le condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, sia di sviluppare e diffondere l'utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato.

1. Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo precedente la Cooperativa si prefigge di esercitare, in favore di soci e di non soci, le seguenti attività:

- a) compravendere energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili;
- b) produrre energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili;
- c) operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;
- d) fornire servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- e) promuovere e/o formare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico;
- f) educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
- g) promuovere enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o di consumo di energia;

LE COOPERATIVE – Tipologie

STATUTO FIN.RE.CO. SOC COOP A.R.L. Garanzie e servizi finanziari alle imprese

► **Art. 4 — SCOPO**

Il Consorzio, senza fini di speculazione privata, si propone di far partecipare i propri soci ai benefici della mutualità e della cooperazione ed esercita la propria attività per concorrere allo sviluppo economico del Friuli-Venezia Giulia, nel quadro delle linee di politica economica della Regione autonoma. Esso opera per contribuire allo sviluppo delle imprese associate fornendo ad esse l'apporto finanziario necessario mediante l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

► **Art. 5 - OGGETTO**

Il Consorzio, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, ha per oggetto quello di:

- a) prestare, sulla base di apposite convenzioni, garanzie fideiussorie a Banche, Intermediari finanziari, Fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge n.59/1992, società finanziarie, società di leasing e di factoring al fine di mettere in grado i propri soci che ne facciano richiesta di accedere al credito ed alle operazioni aventi natura finanziaria;

LE COOPERATIVE – Prevalenza mutualistica

In ragione della “quantità” di scambio mutualistico con i soci cooperatori, le cooperative si distinguono in

- ❑ cooperative a mutualità prevalente
- ❑ cooperative a mutualità non prevalente

Nb !!!!! Dal requisito della prevalenza ne consegue il trattamento fiscale

LE COOPERATIVE – Prevalenza mutualistica

Cooperative a Mutualità Prevalente

UTENZA

Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti -
> Ricavi delle vendite e prestazioni verso soci > 50% del totale ricavi

LAVORO

Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci ->Costo del lavoro dei soci > 50% costo del lavoro complessivo

SUPPORTO

Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci -> Costo dei beni conferiti dai soci > 50% costo dei beni acquistati/conferiti

- Dispositivo dell'art. 111 septies Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Fonti → [Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie](#) → [Capo I - Disposizioni di attuazione](#) → [Sezione V - Disposizioni relative al libro v](#)

- Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente.

LE COOPERATIVE – Prevalenza mutualistica – Calcolo

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2513 c.c. (BILANCIO CHIUSO AL _____)

A) Indicare quale eventuale regime derogatorio al requisito della prevalenza ricorre:

B) Compilare la parte della scheda inerente la tipologia di scambio mutualistico attuata in cooperativa, tenuto conto di quanto eventualmente indicato alla lettera precedente

1)	<i>attività svolta prevalentemente in favore dei soci</i>			
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni =	<input type="text" value="0,00"/>	=	0,00%
		<input type="text" value="0,00"/>		
2)	<i>attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci</i>			
	Costo del lavoro =	<input type="text" value="0,00"/>	=	0,00%
		<input type="text" value="0,00"/>		
3)	<i>attività svolta prevalentemente avvalendosi degli apporti dei soci</i>			
	Costo dei beni conferiti =	<input type="text" value="0,00"/>	=	0,00%
		<input type="text" value="0,00"/>		
	Costo della prestazione di servizi ricevuti =	<input type="text" value="0,00"/>	=	0,00%
		<input type="text" value="0,00"/>		
4)	<i>attività svolta realizzando contestualmente più tipi di scambio mutualistico</i>			
	Determinazione dell'eventuale media ponderata per la condizione di prevalenza:			
	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>		0,00%
	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	=	0,00%

LE COOPERATIVE – Prevalenza mutualistica – Verbale di revisione

(BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2022)

A) Indicare quale eventuale regime derogatorio al requisito della prevalenza ricorre

B) Compilare la parte della scheda inerente la tipologia di scambio mutualistico attuata in cooperativa, tenuto conto di quanto eventualmente indicato alla lettera precedente

		Esercizio N 2022
1) attività svolta prevalentemente in favore dei soci		
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	A1 verso soci	= %
	Totale A1	
2) attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci		
Costo del lavoro	B9 verso soci	108.956,00
	Totale B9	120.300,00 = 90,6 %
3) attività svolta prevalentemente avvalendosi degli apporti dei soci		
Costo dei beni conferiti	B6 conferiti dai soci	= %
	Totale B6	
Costo della prestazione di servizi ricevuti	B7 ricevuti dai soci	= %
	Totale B7	
4) attività svolta realizzando contestualmente più tipi di scambio mutualistico		
Determinazione dell'eventuale media ponderata per la condizione di prevalenza:		
	(A1 soci + B9 soci + B6 soci + B7 soci)	
	(A1 + B9 + B6 + B7)	
	<input type="text"/> + 108.956,00 + <input type="text"/> + <input type="text"/>	= 90,6 %
	<input type="text"/> + 120.300,00 + <input type="text"/> + <input type="text"/>	

LE COOPERATIVE – Prevalenza mutualistica

- Nella Nota integrativa al bilancio

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile

Cooperativa di lavoro

La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, della prestazione lavorativa dei soci, come evidenziato nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:

MUTUALITA'	TOTALE	SOCI	% MUT
B9 - LAVORO DIPENDENTE	79.196	70.818	89,42%
B7 - PRETAZ. PROF. E OCCAS.	7.361	5.986	81,32%
TOTALE	86.558 €	76.805 €	88,73%

LE COOPERATIVE – Prevalenza mutualistica

► Nella Nota integrativa al bilancio – Cooperativa della pesca

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile

La cooperativa è a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del Codice civile.

In effetti la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, degli apporti di beni da parte dei soci, quali il conferimento del pescato, nonché, nell'ambito dello scambio mutualistico, provvede alla vendita di carburanti, ghiaccio e provviste di bordo prevalentemente a favore dei soci.

La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:

MUTUALITA' ANNO 2022	Valore totale ricavo/costo	Di cui da/verso i soci	Valore in %
Ricavi delle vendite carburante	517.267	343.696	66,44%
Ricavi vendita ghiaccio	18.512	15.070	81,41%
Vendita provviste di bordo	49.202	47.982	97,52%
Conferimento pescato	3.304.719	3.252.693	98,43%
TOTALE	3.889.700	3.659.441	94,08%

Come si evidenzia dalle percentuali sopra riportate la cooperativa opera in regime di mutualità prevalente in quanto la percentuale di mutualità ponderata è pari al 94,08% % sostanzialmente invariato rispetto al dato del precedente esercizio.

LE COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE

Le cooperative sono società a **capitale variabile**.

- non è previsto un ammontare prestabilito
- il *principio della porta aperta* consente l'entrata e uscita dei soci senza modificare l'atto costitutivo

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere

- inferiore a 25 euro
- La quota massima che ogni socio persona fisica può detenere è di 100.000 euro

LE COOPERATIVE - Destinazione degli utili

Ogni anno una parte degli utili (30%) deve essere destinata a riserva indivisibile

- ❑ Il **3%** degli utili deve obbligatoriamente essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (principio della mutualità esterna);

- ❑ **Divieto di distribuire dividendi** ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato
– *due punti in più per gli strumenti finanziari detenuti dai soci cooperatori*;

- ❑ Una quota degli utili di esercizio può essere destinata ad **aumento gratuito del capitale sociale** sottoscritto e versato nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

- ❑ NB!!! Una quota dell'utile può essere destinata a **RISTORNO COOPERATIVO**

LE COOPERATIVE - Destinazione degli utili

Delibera assembleare esempio

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità.

delibera

- ▶ di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di € **228.852,03**.
- ▶ di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:
 - Fondo mutualistico 3% € **6.865,56**;
 - Riserva legale indivisibile ex art 12 l. 904/77 (30%): € **68.655,61**
 - Riserva straordinaria indivisibile ex art 12 L. 904/77 (residuo): € **153.330,86**
 - di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

LE COOPERATIVE – Versamento 3% ai fondi mutualistici

•CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 59/1992

Scheda controllo per la devoluzione ai Fondi Mutualistici ex articolo 11 legge 59/1992

	ANNO	
a) risultato dell'esercizio		
b) eventuali preaccantonamenti a riserva indivisibile	€ 0,00	€ 0,00
c) eventuale accantonamento art. 11 L. 59/92	€ 0,00	€ 0,00
d) eventuali perdite di esercizio	€ 0,00	€ 0,00
e) eventuali ristorni (deliberati dall'assemblea di bilancio)	€ 0,00	€ 0,00
f) BASE DI CALCOLO: A + B + C - D - E	€ 0,00	€ 0,00
g) Importo complessivo art. 11 L. 59/92 $(f \cdot x / 100)^{1)}$	€ 0,00	€ 0,00
Importo/i versato/i		
data/e di versamento		

LE COOPERATIVE - Ristorno

E' la redistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.

Il **ristorno** può consistere:

- in un'integrazione dei salari (*nel caso delle cooperative di lavoro*), che non può superare il 30% dei salari correnti;**
- in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell'attività svolta al socio.**

Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari.

LE COOPERATIVE - Ristorno

Articolo 25 – Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, nei limiti e con le modalità previste dalla Legge.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: erogazione diretta; aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il soci stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, Codice Civile da predisporre a cura degli Amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) **le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;**
- b) **la qualifica/professionalità;**
- c) **i compensi erogati;**
- d) **il tempo di permanenza nella società;**
- e) **la tipologia del rapporto di lavoro;**
- f) **la produttività.**

LE COOPERATIVE - Ristorno

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI (BILANCIO CHIUSO AL _____)		
VERIFICA AVANZO DI GESTIONE	IMPORTO	
Avanzo di gestione: Rigo 21 del Conto Economico		€
Variazioni in aumento:		
- eventuali ristorni imputati a conto economico		€
Variazioni in riduzione:		
- eventuale D – Rettifiche di valore di attività finanziarie del C.E. (solo se saldo positivo)		€
- eventuali Proventi straordinari del C.E. *		€
A) Avanzo di gestione rettificato		€
B) Avanzo di gestione generato dai soci = A) x percentuale di prevalenza relativa all'attività effettivamente svolta con/a favore dei soci.		€
VERIFICA IMPORTO DEL RISTORNO	IMPORTO	
Cooperative di Lavoro		
C) Trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci		€
D) Ristorno		€
Cooperative di Utenza		
E) Ristorno		€
Cooperative di Apporto		
F) Ristorno		€
VERIFICA DELIBERE	IMPORTO	ORGANO SOCIALE E DATA DELIBERA
G) Liquidazioni salariali o del prezzo o del servizio	€	
H) Aumento gratuito del Capitale Sociale	€	
I) Distribuzione gratuita di titoli (art. 5, Legge n. 59/1992)	€	
N.B		
1) - I valori di E) e di F) e della somma di [(G)+H)+I)] non possono essere superiori al valore di B).		
2) - D) non può essere superiore né a B) né al 30% di C)		
3) - La percentuale di prevalenza va eventualmente ricalcolata, depurandola dell'eventuale ristorno già imputato a costo e dai valori relativi all'eventuale fruizione di regimi derogatori della prevalenza da parte dell'ente.		
4) - Il revisore valuterà eventuali scostamenti qualora la cooperativa produca una dettagliata contabilità analitica per centri di costo, accesi ai soci e non soci.		

LE COOPERATIVE - Ristorno

Descrizione	IMPORTO	
A) Avanzo di gestione: Rigo 23 - (D+E positivi) Conto Economico	€ 271.573,08	% MUTUALITA'
B) Avanzo di gestione generato dai soci: A) x percentuale di prevalenza	€ 125.086,56	46,06%
Cooperative di Lavoro		
C) Trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci	€ 559.037,75	
D) Ristorno	€ 42.721,05	
G) Liquidazioni salariali o del prezzo o del servizio	€ 42.721,05	
H) Aumento gratuito del Capitale Sociale	€ 0,00	
TOTALE B	€ 125.086,56	
30% DI C	€ 167.711,33	
MINORE TRA I DUE	€ 125.086,56	

LE COOPERATIVE - Ristorno

Indice per livelli	Minimi contr.li conglobati mensili	Indennità di funzione		Indice per livelli	Colonna x Formula Scegli	Minimi contr.li conglobati mensili	Indennità di funzione	Somma	Aumento del % tra un livello ed un altro
A1	1.254,59			A1	1	1.254,59		1.254,59	1,00
A2	1.266,21			A2	2	1.266,21		1.266,21	1,01
B1	1.325,21			B1	3	1.325,21		1.325,21	1,06
C1	1.425,21			C1	4	1.425,21		1.425,21	1,14
C2	1.467,90			C2	5	1.467,90		1.467,90	1,17
C3	1.511,25			C3	6	1.511,25		1.511,25	1,20
D1	1.511,25			D2	7	1.594,15		1.594,15	1,27
C3/D1 con i.p.	1.511,25			E1	8	1.697,04		1.697,04	1,35
D2	1.594,15			E2	9	1.831,74	77,47	1.909,21	1,52
D2 con i.p.	1.594,15			F1	10	2.023,07	154,94	2.178,01	1,74
E1	1.697,04			F2	11	2.310,41	232,41	2.542,82	2,03
E2	1.831,74	77,47							
E2 con i.p.	1.831,74								
F1	2.023,07	154,94							
F1 con i.p.	2.023,07								
F2	2.310,41	232,41							
F2 con i.d.	2.310,41								

LE COOPERATIVE – Soci

Dal verbale di revisione della cooperativa:

22 - Categorie di soci presenti:

	n. soci cooperatori persone fisiche	n. soci cooperatori persone giuridiche	n. soci finanziatori (persone fisiche) e sottoscrittori di titoli di debito	n. soci finanziatori (persone giuridiche) e sottoscrittori di titoli di debito	n. soci ammessi a categorie speciali
Alla data della revisione					
Al termine del primo esercizio precedente (gg/mm/aa)					
Al termine del secondo esercizio precedente (gg/mm/aa)					

LE COOPERATIVE - Soci

Il **socio cooperatore** non si limita ad apportare capitale sociale alla cooperativa ma siccome deve intrattenere i rapporti di scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari requisiti

► Criteri statutari per l'ammissione:

- Requisiti professionali (evidenziare la relazione tra ammissione e
- capacità economiche della cooperativa a soddisfare gli interessi dei soci)
- Criteri non discriminatori
- “Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

LE COOPERATIVE - Soci

SOCI - ammissione

Ammissione: competenza amministratori (con riferimento ai requisiti statutari prefissati)

- Motivazione delibere di rigetto;
- Richiesta di pronunciamento all'Assemblea;
- Convocazione dell'Assemblea da parte del Cda (nessun termine prestabilito- statuto)
- Carattere vincolante o no della delibera assembleare (statuto)
- Relazione Cda in sede di approvazione bilancio su ammissione soci
- Comitati esecutivi (divieto di delega all'ammissione soci)

LE COOPERATIVE - Soci

SOCI - quota

- Quota sociale (quote o azioni)
- Minimo 25 euro
- Versamento 25% al momento dell'ammissione (non obbligatorio – facoltà statutaria)
- Tassa di ammissione (facoltà statutaria)
- Sovraprezzo (facoltà statutaria)

LE COOPERATIVE - Soci

- Nei casi previsti dalla legge (art.2437 c.c.)

Il recesso non può essere parziale

Decorrenza

- Rapporto sociale cessa dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda.
- Rapporto mutualistico *se lo statuto non prevede diversamente* cessa con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato 3 mesi prima e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo

LE COOPERATIVE - Soci

► SOCI – esclusione

L'esclusione viene deliberata dagli amministratori (salvo che lo statuto preveda l'assemblea)

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici (salvo che lo statuto preveda diversamente).

Il Mise, nota n. prot. 5457 del 10/01/2020

4. Presenza di clausole di esclusione automatica per qualsiasi ragione o causa non riconducibile a inadempimento o colpa del socio alla cessazione del rapporto di lavoro nello statuto o nel regolamento

... Premesso quanto sopra, rammentando che è specifico compito del revisore verificare l'effettività della base sociale e la sostanzialità del rapporto associativo, dalla costituzione al suo scioglimento (elementi sui quali si richiama l'attenzione e diligenza sia in fase di ispezione straordinaria che di revisione ordinaria), **in tutti i casi in cui lo statuto e/o il regolamento ex lege 3 aprile 2001, n. 142 della cooperativa sottoposta a vigilanza contengano la previsione dell'automatica esclusione del socio in ragione della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa non riconducibile a inadempimento o colpa del socio** (es. "il rapporto associativo si estingue con la risoluzione del rapporto di lavoro"), il revisore dovrà irrogare diffida a espungere la previsione.

LE COOPERATIVE – Soci finanziatori

La possibilità di emettere strumenti finanziari deve essere prevista in statuto.

Nessuna restrizione per **coop-spa**

Le **coop-srl** possono emettere:

- titoli di debito sottoscritti da investitori professionali (vigilati Banca d'Italia)
- titoli partecipativi al capitale privi dei diritti di amministrazione solo per investitori qualificati (Coopfond, FondoSviluppo, Fondi Pensione..)
- quote a soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa (1) (artt. 4, 5 L.59/92)

Permangono dubbi interpretativi sulla possibilità per le coop-srl di emettere altri «strumenti finanziari»

(1) Sono azioni prive di diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale , emesse (ai sensi dell'articolo 5 della legge 59/92) da cooperative che abbiano adottato in assemblea ordinaria procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o ammodernamento aziendale.

LE COOPERATIVE – Strumenti finanziari

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI partecipano al rischio d'impresa (capitale di rischio)

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI titoli di debito (diritto al rimborso e alla remunerazione)

Appartengono alla categoria degli «strumenti finanziari» anche

- Soci sovventori (art.4 L.59/92)
- Azioni di partecipazione cooperativa (art.5 L.59/92)

LE COOPERATIVE – Strumenti finanziari

STRUMENTI FINANZIARI

- Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili e postergate nella copertura perdite
- Per i soci sovventori e possessori di azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.
- In ogni caso la remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti e detenuti dai soci cooperatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi di cui alla lettera a) dell'art. 2514 del c.c.

LE COOPERATIVE – Strumenti finanziari

L'**emissione** dei titoli partecipativi, dei titoli “ibridi” e degli strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro deve essere disciplinata con **deliberazione dell'assemblea straordinaria**. L'emissione di titoli non partecipativi è competenza degli amministratori.

- ❑ La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i **compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione** ai fini dell'emissione dei titoli.
- ❑ I **soci finanziatori possono esprimere al massimo 1/3 dei voti dell'assemblea**
- ❑ In caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, lo statuto deve prevedere l'assemblea speciale dei possessori di tali strumenti.

LE COOPERATIVE – Socio sovventore

► IL SOCIO SOVVENTORE ART 4 L. 59/92

- Con la L. 59/1992 si arrivò a un compromesso tra l'applicazione integralista dei principi della mutualità, caratterizzanti le cooperative e l'esigenza di tentare in qualche modo di ovviare alla “fisiologica” e diffusa difficoltà di reperire finanziamenti da parte di tale tipo di società.
- L'articolo 4, L. 59/1992, introdusse per le cooperative, con la sola esclusione delle cooperative di edilizia abitativa e dei loro consorzi, la figura del «**socio sovventore**», socio *sui generis*, nei confronti del quale lo scambio mutualistico con la cooperativa si concretizza esclusivamente con l'apporto di capitale a fronte di una remunerazione dello stesso. Il socio sovventore può essere eletto amministratore, ma la maggioranza del CdA deve essere composta da soci cooperatori. Infine, i voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci.


LE COOPERATIVE – Socio sovventore

ART 4 L. 59/1992 – SOCI SOVVENTORI

Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la **costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.**

2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile.
6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

LE COOPERATIVE – Socio sovventore



LE COOPERATIVE – Il prestito sociale

- Le imprese cooperative costituite da più di 50 soci, così come quelle costituite da meno di 50 soci, possono effettuare la raccolta del risparmio senza fornire apposite garanzie, a condizione, però, che per le prime, diversamente dalle seconde, **l'ammontare complessivo della raccolta non superi di 3 volte il patrimonio netto**. Tuttavia, una volta che tale limite è stato superato, all'impresa cooperativa è sufficiente aderire a uno schema di garanzia dei prestiti sociali, dotato delle caratteristiche previste al paragrafo 3.1, sezione V, provvedimento 8 novembre 2016 della Banca d'Italia, che, in particolare, prescrive l'ottenimento “della garanzia personale o garanzia reale finanziaria” rilasciata da soggetti vigilati, in modo tale da assicurarne la copertura per almeno il 30% dell'importo raccolto, che in ogni caso **non può superare di 5 volte il patrimonio netto**

LE COOPERATIVE – Il prestito sociale

SCHEMA DI CONTROLLO PER VERIFICA CONTABILE DEL PRESTITO DA SOCI	
a) patrimonio netto dell'ultimo bilancio*	€ 0,00
b) prestito sociale alla data della revisione	€ 0,00
g) rapporto CICR (b/ a)	#DIV/0!
numero soci alla data della revisione	0
Gg/mm/aa di chiusura dell'ultimo esercizio	

LE COOPERATIVE – Il prestito sociale

- Il limite massimo di versamento individuale di ciascun socio, previsto per il triennio **2022-2024**, risulta essere di:
- **76.173,77** euro per le cooperative di trasformazione, conservazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, cooperative di produzione e lavoro e cooperative edilizie di abitazione. Questo importo è soggetto ad adeguamento triennale in base alle variazioni dell'indice ISTAT;
38.081,88 euro per le altre cooperative (es. cooperative sociali, cooperative di consumo e cooperative di acquisto collettivo).

LE COOPERATIVE – Il piano di crisi aziendale

Regolamento interno ex lege 142/2001

Situazione di crisi aziendale

1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta:

- a contrazione dell'attività;
- a crisi settoriali e/o di mercato;
- a problemi finanziari;
- a mancato incasso di crediti;
- o ad altri motivi di analoga gravità;

il C.d.A. convocherà tempestivamente l'assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.

2. L'assemblea dei soci potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salva-guardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli eventuali strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione in materia.

LE COOPERATIVE – Il piano di crisi aziendale

Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all'articolo 8 e non potranno essere distribuiti eventuali utili. Il piano di intervento potrà prevedere, con l'obiettivo di salvaguardare nella misura massima possibile i livelli occupazionali, **forme di apporto anche economiche**, quali:

apporti economici anche, ma non esclusivamente, attraverso la **riduzione o sospensione dei trattamenti economici complessivi** a partire da quelli definiti a livello individuale, aziendale e/o territoriale e dal/i CCNL di riferimento di cui all'articolo 10 del presente Regolamento;

- imputazione a capitale sociale di una quota delle retribuzioni;
- forme di prestazione lavorativa aggiuntiva non retribuita.

4. A fronte di contrazioni dell'attività, se possibile, dovrà essere prevista prioritariamente, per tutti o parte dei soci, la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro.

LE COOPERATIVE – Il piano di crisi aziendale

5. Sarà anche possibile il **posticipo del pagamento** dei compensi così come previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento.
6. Le misure di cui al presente articolo sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva: l'assemblea dei soci dovrà individuare quelle più idonee in relazione alla effettiva situazione della cooperativa.
7. Ai fini di cui al presente articolo, il C.d.A. proporrà un piano che tenga conto dei compensi percepiti da ogni socio.

LE COOPERATIVE – La vigilanza

Il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 disciplina le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi: l'attività di controllo viene esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad eccezione:

- ❑ delle cooperative con sede legale nelle Regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle Aosta);
- ❑ delle cooperative con sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Gli organi preposti alla vigilanza, **al fine dell'accertamento dei requisiti mutualistici**, dispongono sia le **revisioni ordinarie** delle cooperative con **periodicità biennale**, con alcune eccezione per le **revisioni annuali** (ad. es. le cooperative sociali), sia le ispezioni **straordinarie**.

Le revisioni ordinarie biennali vengono svolte da revisori incaricati dalle associazioni nazionali, per quelle cooperative aderenti oppure da revisori incaricati dal Ministero / Regione per quelle cooperative non aderenti ad alcuna associazione

LE COOPERATIVE – La vigilanza

La revisione si svolge in genere presso la sede legale della società cooperativa alla presenza del Legale Rappresentante o di un suo delegato.

Al termine del lavoro il revisore compilerà apposito **verbale**, il cui modello è allegato al D.M. 12.03.1993. Dal verbale di revisione possono emergere:

- **nessuna irregolarità** e in questo caso la cooperativa riceverà una attestazione in questo senso dalla Associazione Nazionale di appartenenza o diversamente dalla Prefettura / Regione / Provincia Autonoma;
- **irregolarità lievi** che dovranno essere sanate dalla cooperativa con sollecitudine;
- **irregolarità gravi** che determinano l'emissione di una **diffida** per la cooperativa ad adempiere entro e non oltre un lasso di tempo alla eliminazione delle irregolarità, pena **la cancellazione dall'albo ovvero il commissariamento o nei casi più gravi alla liquidazione coatta.**